

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO  
PER LE AZIENDE ARTIGIANE O DI RIFERIMENTO ALL'ARTIGIANATO  
ED I LAVORATORI IN ESSE OCCUPATI**

**Tra**

L'U.N.A.S. - Unione Nazionale Artigiani della Repubblica di San Marino - rappresentata dal Presidente Loretta Jeanne Menicucci, coadiuvata dal Presidente Onorario Gian Franco Terenzi, dal vice Presidente Giorgio Battistini e dal Segretario Generale Pio Ugolini.

**e**

La Confederazione Sammarinese del Lavoro rappresentata dal Segretario Generale Giuliano Tamagnini e dal Segretario Confederale Ivan Toni.

La Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinesi, rappresentata dal Segretario Generale Marco Tura, dal Segretario Aggiunto Gian Luca Montanari.

La Federazioni Lavoratori Industria della Centrale Sindacale Unitaria (*cui è affidata la competenza del settore Artigianato*) rappresentata dai Segretari Enzo Merlini e Giorgio Felici, coadiuvati dai funzionari Agostino D'Antonio, William Santi, Angela Tamagnini e Paride Neri.

**Premesso che**

- La contrattazione collettiva è disciplinata dalla legge 17/2/1961, n° 7.
- In un periodo di contratti scaduti nel settore privato, le parti si danno atto che il contratto in vigore per la categoria è quello con meno ritardo, essendo scaduto al 31.12.2010.
- I firmatari riconoscono l'indiscusso valore di una convergenza e collaborazione tra le parti sociali, quale strumento per creare sistema e dialogo, unica via per ricercare soluzioni e strategie comuni per gestire ed attraversare un periodo storico di crisi generalizzata.
- Il contratto del settore dell'artigianato, valido per le aziende con patente d'esercizio artigianale o nei casi descritti nel Capitolo successivo esercitanti nella forma e nella dimensione mestieri ed attività comunque riconducibili all'artigianato, ha la prerogativa di dare risposte normative ad una importante area economica circoscritta alle imprese le cui peculiarità portano a definire specifiche regole per la categoria.

**Si concorda quanto segue:**

## **Definizione impresa artigiana o assimilata – campo di applicazione**

Ai fini della definizione di un campo di applicazione del contratto generale dell'artigianato è impresa artigiana ogni realtà imprenditoriale rilasciata ai sensi della legge quadro sull'artigianato n. 10 del 1990 e successive modifiche e integrazioni (*legge sull'artigianato*).

Altresì, nell'ottica di una maggiore chiarezza applicativa per il comparto dell'artigianato e per uniformare le normative contrattuali che regolamentano realtà imprenditoriali operanti nello stesso settore, viene riconosciuto l'importanza di anticipare temi e definizioni sull'artigianato in linea con quanto già operante in Italia ed in Europa. Pertanto, in attesa che si completi l'evoluzione normativa a San Marino, così come già definito in altri contesti, possono essere considerate tra le imprese artigiane e continuare ad applicare il contratto artigianato UNAS anche le licenze individuali o le società di capitale a responsabilità limitata, limitatamente al possesso propedeutico dei seguenti requisiti fondamentali:

1. **Totalità dei soci con cittadinanza sammarinese o residenza nella RSM.** Presenza di almeno un socio significativo (25% di partecipazione) che svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
2. **Requisito dell'essere socio in capo all'amministratore,** ovvero del legale rappresentante;
3. **Rispetto dei limiti dimensionali:** l'impresa non deve superare il numero degli addetti previsti per le licenze artigianali;
4. **Tipologia di attività:** l'impresa deve esercitare un'attività di produzione o prestazione di servizi tipicamente o potenzialmente riscontrabile e concedibile nel settore delle licenze artigianali rilasciate ai sensi delle leggi sull'artigianato;
5. Rientrare nelle successive previsioni di casistiche normate per le imprese di nuova costituzione o imprese già avviate.

I punti 3) e 4) non sono derogabili. Una eventuale circostanziata deroga ai requisiti di cui al punto 1) e 2) può avvenire solo con specifico accordo tra le parti firmatarie il presente contratto collettivo.

## **IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE**

Le imprese di nuova costituzione, risultato di una trasformazione diretta o indiretta (intendone la nuova proprietà in capo all'ex titolare di licenza artigiana, coniuge o parenti entro il 2° grado in misura non inferiore al 51%) da precedente licenza artigianale che intendano continuare ad applicare il presente contratto, se rientranti nelle definizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione preventiva all'Ufficio del Lavoro ed alle parti sociali firmatarie il presente contratto. Alle organizzazioni sindacali è data facoltà di chiedere eventuali verifiche dei requisiti necessari per il mantenimento dell'applicabilità del presente contratto.

Rientrano nella presente ipotesi anche le società aventi i previsti sopra elencati requisiti, che al momento della sottoscrizione del presente contratto già adottano il Contratto Collettivo dell'Artigianato sottoscritto tra U.N.A.S. ed OOSS.

### **IMPRESE GIÀ AVVIATE**

Le imprese già avviate, se rientranti nelle definizioni di cui sopra e comunque risultanti da una trasformazione come indicata al punto precedente, ma applicanti un contratto diverso dall'artigianato, possono trasformare il rapporto contrattuale, previo specifico accordo sindacale, fatto salvo il mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore maturate fino alla data della variazione.

Anche in questo caso alle organizzazioni sindacali è data facoltà di chiedere eventuali verifiche dei requisiti necessari per il mantenimento dell'applicabilità del presente contratto.

### **Durata**

Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.

### **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro contrattuale è confermato nelle 40 ore settimanali con divisorio per definire la tariffa oraria dalla tabella mensile pari a 174, fatto salvo specifici accordi integrativi esistenti di categoria in tema di orario e divisorio, per lavori di attesa.

### **Turni**

Si concorda che per i turni di lavoro istituiti per esigenze produttive, qualora superiori a 6 ore consecutive, i lavoratori hanno diritto a mezz'ora di pausa retribuita, la cui collocazione è stabilita attraverso accordo aziendale.

### **R.O.**

Fermo restando il numero massimo di R.O. contrattualmente previste in 120 ore su base annua, si concorda che in caso di orari di lavoro non completi (part time) la quota di R.O. sarà calcolata in proporzione alle 40 ore settimanali anche per le attività dove è previsto il lavoro di attesa (*es. 20 ore settimanali su 45 ore → 60 ore annuali di R.O. – 40 ore settimanali su 45 ore → 120 ore annuali di R.O. – 45 ore settimanali su 45 ore → 120 ore annuali di R.O.*).

### **Retribuzioni**

Nel riconoscere l'importanza di uniformare le tabelle retributive tra settori analoghi, alla luce delle condizioni garantite alle imprese artigiane dal 2009, viene confermato quanto erogato fin ad ora, con specifico riferimento ad eventuali premi annuali/retribuzione variabile così come contemplati per il settore dell'artigianato.

Per l'anno 2011 vengono confermate le tabelle retributive così come previste per l'anno 2010 nel contratto collettivo sottoscritto tra U.N.A.S. e OO.SS. in data 9 dicembre 2009.

Dal 1° gennaio 2012 verrà erogato un aumento del 1,962% ovvero nella giusta misura necessaria per uniformare i valori delle tabelle retributive per le categorie analoghe all'artigianato, facendo fede le allegate tabelle sottoscritte tra le parti.

Dal 1° gennaio 2013 verrà riconosciuto un aumento del 2,0%.

Dal 1° gennaio 2014 verrà riconosciuto un aumento del 1,5%.

Gli aumenti di cui ai punti precedenti devono intendersi sulle seguenti componenti contrattuali:

- Retribuzione su base tabellare
- Scatti di anzianità
- Indennità perdita moneta/maneggio denaro
- Indennità di trasferta e tabella del rimborso chilometrico

A gennaio 2015 le parti procederanno alla rilevazione dell'eventuale scostamento rispetto all'inflazione (riferimento indice ISTAT armonizzato IPCA) nel biennio 2013 e 2014, con l'obiettivo di raggiungere la copertura delle retribuzioni rispetto all'inflazione registrata, tenendo comunque conto dell'andamento complessivo dell'economia sammarinese e internazionale.

In caso di valori dell'inflazione superiori rispetto alla dinamica retributiva, l'eventuale conguaglio non potrà superare il 3% annuo comprensivo dell'aumento già erogato, e sarà da calcolarsi solo su retribuzione tabellare e scatti di anzianità fino al 31.12.2014, mentre sarà computato in pari misura anche su tutte le altre voci sopra indicate dal 01.01.2015.

Nel caso invece l'inflazione sia più bassa, la percentuale erogata non verrà comunque ritoccata, verificandone gli effetti nel successivo rinnovo contrattuale.

#### **Premi annuali / retribuzione variabile**

Dal 2012, nella consapevolezza che il settore dell'artigianato ha proprie peculiarità e prerogative, ogni eventuale premio, di fatto relativo unicamente alla presenza in azienda, viene trasformato riconoscendo un bonus in maggiori 8 ore di RO nel caso in cui il monte ore lavorate ordinarie sia superiore a 1.560 ore annue.

Tali ore saranno usufruite su richiesta del dipendente, con almeno una settimana di preavviso, salvo esigenze produttive o casi di forza maggiore non prevedibili o documentabili. Se non usufruite, verranno retribuite a fine anno.

#### **Flessibilità**

Al fine di contenere il ricorso a strumenti quale la CIG in realtà caratterizzate da stagionalità commerciale o meteorologica, le aziende potranno applicare un orario flessibile fino ad un massimo di 1/2 ora giornaliera per l'equivalente di tre mesi, previa formalizzazione di un calendario attestante i periodi in cui le minori ore lavorate verranno recuperate con giornate lavorative più lunghe, ovvero le maggiori ore lavorate verranno compensate da periodi lavorativi di minore durata.

Nel caso di ricorso a detto meccanismo, le ore verranno retribuite quando effettuate, sulla base delle modalità vigenti per il settore dell'edilizia. Si stabilisce altresì che il limite massimo ordinario settimanale lavorabile è di 42,5 ore, mentre quello minimo è pari a 32 ore.

Detto eventuale strumento di programmazione deve essere redatto su base annuale (anno solare) e preventivamente formalizzato agli uffici competenti (Lavoro, Contributi).

### **Periodo di prova**

Nel riconfermare i periodi di prova già delineati con l'accordo tripartito sottoscritto in data 9 luglio 2009, trasformato in contratto tra OO.SS e U.N.A.S. in data 10 dicembre 2009, per i rapporti di lavoro part time inferiori alle 30 ore settimanali, i periodi di prova verranno calcolati in ore effettivamente lavorate nei limiti della seguente tabella:

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| 1° categoria      | 210 ore lavorate pari all'equivalenza di | 35 gg x 6 ore;  |
| 2° e 3° categoria | 360 ore lavorate pari all'equivalenza di | 60 gg x 6 ore;  |
| 4° e 5° categoria | 480 ore lavorate pari all'equivalenza di | 80 gg x 6 ore;  |
| 6° categoria      | 780 ore lavorate pari all'equivalenza di | 130 gg x 6 ore. |

### **Relazioni tra parti sociali**

Le parti sono impegnate a redigere un testo unico del CCGUL entro il 31 marzo 2013.

### **Entrata in vigore del Contratto**

La validità del presente accordo è subordinata alla sua approvazione da parte dei rispettivi Organismi competenti.

**Allegato A):** Trattamento delle festività eventualmente abrogate da provvedimenti di legge futuri.

Le parti convengono che qualora nuove normative cancellassero festività religiose o nazionali oggi previste, le ore di equivalenza in maggiori permessi definiti "ore di ex festività" calcolate su un orario settimanale pari a 40 ore sarà:

1. per le festività sempre infrasettimanali (es. Corpus Domini sempre di Giovedì) permessi per "ex festività" pari ad 8 ore su base annua per full time;
2. per le festività che possono ciclicamente manifestarsi in tutti i giorni della settimana (es. 2 novembre) permessi per "ex festività" pari ad 6 ore su base annua per full time.

Le parti, nel riaffermare la necessità in un intervento legislativo finalizzato a contestualizzare le regole previste dagli articoli 4 e 9 della legge 7/1961 in tema di rappresentatività ed efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro concordano su quanto segue:

• **Soggetti abilitati alla sottoscrizione dei contratti**

Sono abilitati alla sottoscrizione dei contratti le Associazioni di Categoria effettivamente rappresentative del settore o area di contrattazione e le Organizzazioni Sindacali effettivamente rappresentative del settore o area di contrattazione o che posseggano una ampia rappresentatività del mondo del lavoro. Le parti convengono altresì di proporre soluzioni finalizzate alla attestazione della effettiva rappresentatività del settore o area di contrattazione (ad es: regolarità ed attestazione del versamento delle quote associative).

• **Diversità fra le componenti sociali** (*Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori / Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro*)

Preso atto delle differenze strutturali, strategiche ed organizzative, si conferma la linea di principio già espressa con la normativa in vigore dal 1961, per cui si sono identificati percorsi e regole specifiche tanto per la definizione dei requisiti previsti per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, quanto per i requisiti previsti per le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro.

• **Area di contrattazione**

Si da atto che il settore dell'artigianato è di per sé una specifica area di contrattazione, composta da tante categoria quante sono le principali tabelle retributive che ne identificano le fattispecie:

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. <i>abbigliamento</i>                        | 8. <i>imprese di pulizie</i>         |
| 2. <i>alimentari (forni, pasticcerie, ecc)</i> | 9. <i>lavanderie</i>                 |
| 3. <i>autotrasporti ed escavazioni</i>         | 10. <i>liquorifici e vini</i>        |
| 4. <i>barbieri, parrucchieri, estetisti</i>    | 11. <i>meccanica di precisione</i>   |
| 5. <i>carta e legno</i>                        | 12. <i>meccanica generale</i>        |
| 6. <i>ceramiche d'arte</i>                     | 13. <i>pelliccerie</i>               |
| 7. <i>chimico farmaceutico</i>                 | 14. <i>poligrafici e serigrafici</i> |

• **Requisito numerico e definizione di aderenti qualificati**

I requisiti previsti dall'art. 4 della legge 7/1961 in tema di Nozioni e requisito numerico per il riconoscimento giuridico vanno adeguati alla mutata situazione economica ed occupazionale, tenendo conto delle specifiche aree di contrattazione, precisando che sono aderenti qualificati solo gli associati datori di lavoro aventi almeno un dipendente.

*Fatto, letto e sottoscritto*

*San Marino, 20 novembre 2012*